



DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D 48

DISCIPLINARE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO

DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 48

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del presente disciplinare

Il presente disciplinare regola l'organizzazione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato dei Sindaci, dell'Ufficio di Piano e della Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale del Distretto Socio Sanitario 48, istituiti a norma della Legge Quadro 8 novembre 2000, n. 328 e delle Linee guida per l'attuazione del Piano Socio-sanitario della Regione Siciliana, giusto Decreto Presidenziale n. 243 del 4 novembre 2002 e della Delibera di Giunta Regionale n. 249 del 10/6/2021.

Art. 2 – Funzioni ed organi del Distretto

Il Distretto Socio Sanitario 48 garantisce l'erogazione delle attività e delle prestazioni espressamente stabilite dalle normative di cui all'articolo 1, nonché quelle delegate e attribuite di volta in volta dalle disposizioni normative legate a progettazioni regionali, nazionali o comunitarie.

Gli Organi del Distretto Socio-Sanitario, sono: il Comitato dei Sindaci, l'Ufficio di Piano e la Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale – d'ora innanzi chiamata Rete.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI SINDACI

Art. 3 - Composizione e sostituzione dei componenti

Il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario 48, in seguito definito Comitato, è costituito, a norma dell'art. 6 della Convenzione, per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali.

Tale Convenzione è stata stipulata il **03/02/2022** dai Sindaci, o loro Assessori delegati, dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale del Distretto Sanitario di Siracusa (DSS 48), come determinato dal Decreto Presidenziale 4 novembre 2002 "Linee guida per l'attuazione del piano socio- sanitario della Regione siciliana" e ss. mm. e ii.

Alle sedute del Comitato partecipano, **senza diritto di voto**, il Direttore Generale dell'ASP 8 di Siracusa, il Direttore del Distretto Sanitario di Siracusa o Loro delegati ed il Responsabile Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

In caso di impossibilità ad intervenire alla riunione da parte di un Sindaco componente lo stesso potrà farsi sostituire da un assessore delegato o altro componente del Comitato.

Nel caso di impossibilità alla sostituzione, il Sindaco componente dovrà darne preventiva comunicazione.

Il Vice Sindaco non ha bisogno di delega formale.

Qualora le assenze dei componenti delegati al Comitato siano superiori a tre riunioni consecutive, il legale rappresentante dell'Ente interessato deve provvedere a nominare un nuovo delegato.

Art. 4 – Funzioni



DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D 48

Il Comitato è un organismo istituzionale deputato ad emanare atti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo in relazione alle politiche socio-sanitarie del Distretto.

Il Comitato esercita tutte le necessarie funzioni finalizzate alla programmazione socio-sanitaria e alla verifica dei suoi risultati. Esercita, altresì, tutte le necessarie funzioni finalizzate alla definizione ed attuazione del Piano di Zona, nell'ambito delle attribuzioni demandate agli Enti locali in materia di organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, a norma dell'art. 6 della legge quadro 328/2000.

Il Comitato esercita inoltre tutte le necessarie funzioni finalizzate alla programmazione dei Piani, Programmi e Progetti, anche di derivazione nazionale o comunitaria, oltre che di quelli di attribuzione regionale, di volta in volta delegati alla competenza dei Distretti Socio Sanitari dai Piani Operativi Nazionali e dalle relative Linee guida.

Il Comitato, ai fini della predisposizione del Piano di Zona, si attiene alle indicazioni di cui all'art. 19 della legge n. 328/2000, alle linee di Programmazione Regionale al Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 (2004-2006), nonché a quant'altro stabilito e previsto in materia di Politiche Sociali dalla normativa vigente.

Il Comitato definisce il percorso di costruzione del Piano, Programmi e progetti, impartendo all'Ufficio di Piano gli indirizzi politico-amministrativi per la redazione dei medesimi.

Il Comitato, nell'ambito delle risorse disponibili, indirizza e approva il Piano di Zona ed il Bilancio di Distretto avvalendosi della collaborazione e delle prestazioni della Rete.

Parimenti il Comitato, nell'ambito dei finanziamenti riconosciuti al Distretto Socio Sanitario 48, avvalendosi anche della collaborazione della Rete ove specificamente previsto, indirizza ed approva la progettazione richiesta a seguito dell'attivazione di misure nazionali o comunitarie da espletarsi nel campo dei Servizi Sociali.

I Sindaci dei Comuni del DSS 48 sono responsabili dei piani o programmi distrettuali, approvati dagli stessi, per la cui programmazione e gestione hanno scelto la forma associata ed in particolare:

- a) il Piano di Zona, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000;
- b) il Piano di attuazione locale (P.A.L.), quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2 del D.Lgs. 147/2017;
- c) il Piano per la Non Autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- d) il Programma del Dopo di Noi, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui alla Legge del 22.06.2016, n. 112.

Il Comitato istituisce altresì un ufficio intercomunale denominato Ufficio di Piano a cui sono demandate le competenze gestionali previste nella Convenzione stipulata in data **03/02/2022**, come meglio esplicitate negli artt. 11 e seguenti del presente disciplinare.

Il Comitato, anche mediante la collaborazione della Rete, predispone e promuove la concertazione con le organizzazioni del privato sociale, gli enti terzi e la cittadinanza attiva.



DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D 48

Spetta al Comitato, inoltre, anche la convocazione della Conferenza di servizio, per informare il territorio delle iniziative adottate, delle modalità di gestione e verifica delle stesse.

Il Comitato è un organismo permanente, che non esaurisce la propria attività con la presentazione del Piano di Zona, ma opera nell'ambito della programmazione sanitaria in attuazione della Legge 229/99 e del Piano Sanitario Regionale.

Il Comitato invia ai Consigli Comunali una relazione di monitoraggio annuale sullo stato di avanzamento delle programmazioni oggetto di gestione associata, con particolare attenzione agli obiettivi di politica socio-sanitaria che si intendono perseguire, indicando le attività e le risorse finanziarie destinate, nonché i risultati raggiunti con le precedenti programmazioni.

Art. 5 - Presidenza

Il Comitato elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un Presidente ed un Vicepresidente tra i Sindaci dei Comuni appartenenti al Distretto.

La durata della carica di Presidente e di Vice Presidente è commisurata a quella della Convenzione. Gli stessi possono essere rieletti. In caso venga meno la titolarità della carica è necessario procedere ad una nuova nomina.

Fino alla nomina del Presidente, le sedute del Comitato sono presiedute dal Sindaco del Comune Capofila o suo delegato.

Il Presidente ha la rappresentanza del Comitato nei rapporti con tutti i soggetti e gli Enti esterni, convoca il Comitato, definisce l'ordine del giorno delle riunioni, ne disciplina e coordina i lavori, cura l'esecuzione delle decisioni e delle determinazioni assunte attraverso l'Ufficio Piano come regolamentato dalla Convenzione e dagli articoli che seguono del presente disciplinare.

In caso di impedimento o assenza del Presidente e del Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente presente più anziano.

In caso la figura del Presidente non coincida con quella del Sindaco del Comune capofila, restano comunque in capo a quest'ultimo gli atti di rappresentanza all'esterno del Distretto Socio Sanitario qualora siano espressamente ascritti alla competenza del Comune Capofila.

Art. 6 - Convocazione

Il Comitato è convocato, preferibilmente, a mezzo pec, su iniziativa del Presidente. Esso può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, nonché su proposta del Responsabile Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

La nota di convocazione delle riunioni del Comitato deve contenere la data, l'ora e la sede dell'adunanza, oltre che l'ordine del giorno analitico. La nota, trasmessa almeno 5 giorni prima della data dell'adunanza, va corredata dalle relative proposte degli argomenti in discussione.

Nei casi d'urgenza, la riunione del Comitato può essere convocata anche 24 ore prima dell'adunanza con pec, posta elettronica ordinaria o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il contenuto.

Art. 7 - Sede e partecipazione alle riunioni



DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D 48

Il Comitato ha sede legale presso il Comune capofila, dove si tengono, di norma, le riunioni. Esse, tuttavia, possono tenersi, eccezionalmente, anche presso la sede degli altri Comuni afferenti al Distretto.

Alle riunioni del Comitato partecipano il Direttore del Distretto Sanitario e il Direttore Generale dell'ASP 8 di Siracusa, o Loro delegati, con possibilità di esprimere pareri o avanzare proposte. Delle stesse viene dato atto nei relativi verbali.

Per particolari ed opportuni motivi il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più componenti, può invitare alle adunanze del Comitato Funzionari dell'ASP 8 o dei Comuni.

Art. 8 - Validità delle riunioni e delle votazioni

Le riunioni del Comitato sono valide se presenti la metà più uno dei componenti, con diritto di voto. Ogni voto vale 1.

I componenti che si astengono dal voto, si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice con voto palese, tranne che apposite disposizioni prescrivano il voto segreto; nel qual caso lo scrutinio viene effettuato dal Presidente, con l'assistenza del Responsabile dell'Ufficio di Piano. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

Una proposta respinta non può essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.

Art. 9 - Verbalizzazioni e Deliberazioni

Tutte le sedute del Comitato sono verbalizzate. I verbali sono numerati per anno in ordine crescente e tenuti in originale presso l'Ufficio di Piano.

La verbalizzazione delle riunioni è curata dai componenti dell'Ufficio di Piano.

Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta e riporta i motivi principali delle discussioni, il contenuto delle decisioni assunte e dà atto degli esiti delle votazioni effettuate.

Nel verbale vengono esplicitamente indicati:

- l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
- i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti;
- i nominativi degli astenuti e dei contrari;
- nelle votazioni segrete, il numero delle schede bianche e delle schede nulle.

Gli interventi e le deliberazioni sono indicati nel verbale e, quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, vengono riportati integralmente. Il verbale dell'incontro è firmato dal Presidente o suo delegato nonché dal Personale dell'Ufficio di Piano in veste di compilatore.

Le decisioni del Comitato vengono assunte con Deliberazioni del Comitato dei Sindaci.

Ogni deliberazione va numerata per anno in ordine crescente e gli originali sono tenuti presso l'Ufficio di Piano.

L'atto deliberativo deve contenere tutti gli elementi essenziali, affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

L'istruttoria della proposta di deliberazione è curata dal Responsabile Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

Di esse va data notizia mediante la pubblicazione all'Albo del Comune capofila, per quindici giorni consecutivi e sul sito internet.



DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D 48

Copia dell'atto sarà trasmessa ai Comuni del Distretto al fine di massimizzarne la pubblicità e la trasparenza.

Art. 10 - Decadenza

I componenti del Comitato decadono dalla carica qualora il Sindaco del Comune rappresentato cessa dalle proprie funzioni o revoca la delega. In tal caso il Comune di appartenenza del componente decaduto deve nominare un nuovo rappresentante. Nei periodi di *vacatio* la rappresentanza ricade sui Commissari ad Acta.

TITOLO III

UFFICIO DI PIANO

Art. 11 – Competenze dell'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano, come istituito dall'art. 7 della Convenzione, è lo strumento operativo del Comitato dei Sindaci; esso è struttura istituzionale di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa.

All'Ufficio di Piano è attribuito l'esercizio delle funzioni sociali e socio-sanitarie comunali e distrettuali. L'Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane e finanziarie in misura adeguata a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso.

L'Ufficio di Piano, dotato di autonomia gestionale, da svolgersi attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali adottate dal suo Responsabile e dagli altri Funzionari responsabili facenti parte dello stesso, può operare con personale distaccato dei Comuni aderenti; con il Comune di origine mantiene il proprio rapporto giuridico di lavoro, mentre sotto il profilo gerarchico è alle dipendenze del Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Tale ufficio, sulla base degli indirizzi politici del Comitato dei Sindaci, cura tutti gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, predispone gli atti ed emette tutti i provvedimenti di natura gestionale, finalizzati all'attuazione dei compiti previsti all'interno delle aree di pertinenza.

L'Ufficio di Piano ha sede nei locali del Comune capofila e si avvale, per la realizzazione dei propri compiti, del supporto dei competenti uffici quali: Ufficio Bilancio ed Economato, Amministrazione Generale, CED – Informativo, Personale, ecc.

L'organico dell'Ufficio di Piano potrà essere rafforzato anche attraverso l'acquisizione/assunzione da parte del Comune capofila di ulteriore personale amministrativo con le risorse dei fondi per il sociale (PON Inclusion, QSFP, PAC etc), ove ritenuta spesa ammissibile.

Art. 12 - Attività e funzionamento dell'Ufficio di Piano

Gli atti e le decisioni dell'Ufficio di Piano, di carattere strettamente gestionale e come tali rientranti nella propria competenza tecnica, sono assunti attraverso "determinazione" dal Responsabile dell'Ufficio di Piano e degli altri Funzionari facenti parte della struttura.

Lo stesso strumento della "determinazione" sarà utilizzato, di norma, per assumere tutti i provvedimenti finalizzati a dare esecuzione a specifiche deliberazioni del Comitato dei Sindaci, nonché a dare attuazione agli indirizzi politici e programmatici ed agli obiettivi dagli stessi stabiliti.

L'Ufficio di Piano mutua le relative ed attinenti norme dallo Statuto del Comune di Siracusa, dal Regolamento degli uffici e dei servizi e di Contabilità dello Stesso, adottandone, per intero, procedure, competenze, funzioni e responsabilità.



DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D 48

Art. 13 - Composizione Ufficio di Piano

In esecuzione ai contenuti dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 e di quelli di cui all'art. 7 della Convenzione già richiamata, il funzionamento dell'Ufficio di Piano è garantito attraverso il distacco presso il Comune capofila; eccezionalmente, il lavoro potrà essere svolto presso gli uffici del comune di appartenenza.

L'Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane e finanziarie in misura adeguata a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere le funzioni ed i compiti assegnati all'Ufficio stesso.

La dotazione organica del personale dell'Ufficio di Piano comprende l'insieme dei posti a tempo pieno e/o a tempo parziale distinti per categoria e per profili professionali destinati allo stesso. Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano le Amministrazioni interessate si impegnano ad individuare, in modo puntuale, le risorse umane, espresse in termini di uomo/ore per il funzionamento dello stesso.

Il fabbisogno di risorse umane come rideterminato in sede di Convenzione firmata in data **03/02/2022** viene individuato come di seguito:

COMUNE	APPORTO ORARIO SETTIMANALE	ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D)	AMMINISTRATIVO – CONTABILE (CAT. B E C)	FUNZIONARI (CAT. D)
BUCCHERI	6	1		
BUSCEMI				
CANICATTINI BAGNI	6	1		1
CASSARO	6	1		
FERLA				
FLORIDIA	6		1	
PALAZZOLO ACREIDE	6	1		
PRIOLO GARGALLO	6		2	
SIRACUSA	6	1	2	2
SOLARINO	6	1		
SORTINO	6	1	2	1

Le risorse umane assegnate all'Ufficio di Piano sono individuate tra il personale già in organico presso i Comuni che compongono il Distretto in **possesso di adeguata professionalità** in riferimento alle materie demandate alla competenza del Distretto Socio Sanitario 48 e possono essere reclutate anche attraverso procedure di legge.

Per il personale distaccato si applicano le norme vigenti.

Il personale con o senza distacco facente parte dell'Organico dell'Ufficio Sociale del Comune aderente, viene posto sotto la direzione funzionale del Responsabile dell'Ufficio di Piano e riceve i medesimi incentivi economici.

L'orario di lavoro è concordato con il Responsabile Coordinatore dell'Ufficio di Piano.



DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D 48

Qualora per ragioni di servizio i dipendenti distaccati non possano prestare la propria opera nei giorni ed ore convenuti, il Comune distaccante deve darne espressa e preventiva comunicazione all'Ufficio di Piano, con cui concorderà anche il recupero delle ore o delle giornate non rese.

Le ore di orario straordinario prestate da ogni singolo dipendente distaccato saranno remunerate dal Comune di appartenenza, attingendo al fondo destinato alla quota di compartecipazione, previa regolare attestazione delle presenze da parte del Responsabile Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

Art. 14 – Responsabile dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile dell'Ufficio Piano, come formalizzato dall'art. 8 della Convenzione, è individuato secondo criteri di competenza professionale, con riferimento agli obiettivi indicati nel Piano di Zona, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato con atto del Sindaco del Comune capofila, su designazione del Comitato dei Sindaci, tra i componenti dell'Ufficio di Piano ed assume la responsabilità del funzionamento dell'ufficio stesso assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento. Lo stesso svolgerà la propria attività di norma per almeno 12 ore la settimana.

La durata della carica è di anni tre. Alla scadenza naturale della carica, non decade automaticamente, ma continua nella pienezza delle sue funzioni fino a nuova nomina.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'Ufficio stesso, come riportate e richiamate nell'art. 8 della già citata Convenzione.

Art. 15 - Rimborso servizio reso per l'Ufficio Piano

I costi di funzionamento del Distretto Socio Sanitario, inclusi i costi del personale distaccato ovvero reclutato all'esterno, sono ripartiti tra i Comuni aderenti in ragione della popolazione residente, quale costo di compartecipazione.

Art. 16 - Incentivazione al personale dell'Ufficio di Piano

I componenti dell'Ufficio di Piano dipendenti della Pubblica Amministrazione mantengono la dipendenza amministrativa e i vincoli dello Stato giuridico ed economico propri dell'Amministrazione di appartenenza.

Il Comitato dei Sindaci riconosce a tale personale la particolarità degli incarichi ricoperti in seno al Piano di Zona, per la necessità di agire in coordinamento con 11 Comuni, in materie complesse che richiedono una elevata competenza specialistica, con l'assunzione di un notevole grado di responsabilità e la gestione di ingenti somme connesse ai Piani Operativi del Settore Sociale (PdZ, PAC, RdC).

Per tali ragioni, i Sindaci dei Comuni d'appartenenza di tale personale, si impegnano a prevedere la predisposizione di apposito obiettivo volto all'incentivazione di tale impegno, nell'ambito dell'annuale individuazione dei compensi previsti a titolo di produttività per il personale, nel rispetto delle previsioni di legge, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii e dei Contratti Collettivi degli Enti Locali.



DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D 48

I Sindaci dei Comuni convenzionati dovranno, per il proprio personale titolare di PO distaccato, prevedere apposita voce per la valorizzazione della PO, in rapporto all'espletamento di attività presso Uffici di carattere Sovra comunale, attingendo al fondo destinato alla quota di compartecipazione.

Art. 17 – Bilancio di Distretto

Le risorse necessarie all'organizzazione e all'erogazione dei servizi associati sono quelle proprie dei Comuni associati, dei contributi di terzi, dei trasferimenti della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea che insieme concorrono a formare il Bilancio di Distretto. Le quote di compartecipazione dei Comuni associati sono definite in proporzione alla popolazione residente.

Il Comitato dei Sindaci ridetermina, ad ogni rinnovo di convenzione, l'importo della suddetta quota di compartecipazione, sulla base dell'aggiornamento ISTAT della popolazione residente.

Ogni Comune associato iscrive annualmente nel proprio bilancio la quota di compartecipazione pari ad € 0,33 per abitante per la gestione associata dei Servizi Sociali, come da delibera del Comitato dei Sindaci n. 01 del 21/01/2022.

Al termine di ciascun esercizio finanziario, il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento dell'Ufficio di Piano e per la realizzazione delle attività finanziate dai Fondi di cui all'art. 3 della Convenzione. Il rendiconto finanziario è approvato dal Comitato dei Sindaci e trasmesso ai Comuni associati entro il 31 marzo dell'anno successivo.

TITOLO IV

RETE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE

Art. 18 – Finalità e Composizione della Rete per la protezione e l'inclusione sociale

Il Comitato si avvale, quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali in ambito territoriale, della Rete per la protezione e l'inclusione sociale (da ora innanzi chiamata Rete).

La Rete del Distretto Socio Sanitario 48, istituita con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 03 del 03/02/2022 è composta da tutti i soggetti individuati di diritto dall'art. 13 della Convenzione.

La "Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale" è il luogo privilegiato per la concertazione territoriale degli interventi sostenuti a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA), "Fondo del Dopo di Noi", Fondo "Vita Indipendente, Fondo Famiglia, Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP), PON Inclusione e su altre progettualità distrettuali, finanziate con fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali e con fondi privati. Essi concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle Politiche Sociali. La Rete assolve a quanto previsto dal D.Lgs 147/2017 in merito a "la previsione di organismi permanenti di consultazione con i soggetti del Terzo Settore, con le Organizzazioni Sindacali, e gli altri soggetti pubblici impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Oltre che dai soggetti individuati dall'art. 13 della Convenzione, sono chiamati a fare parte della Rete:

- almeno tre referenti Assistenti Sociali dell'Ufficio di Piano e comunque non oltre sei, nominati dai Sindaci dei Comuni di appartenenza;



DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D 48

- almeno tre referenti dell'A.S.P., nominati dal Direttore Generale/Direttore Sanitario;
- almeno un referente del Terzo Settore, quale associazione di Enti maggiormente rappresentativi sul territorio.

Per i soggetti di cui all'art. 13 comma 2 della Convenzione, chiamati a far parte della Rete, nell'indicazione del proprio rappresentante, si dovrà tenere conto dei curricula professionali e dei livelli di rappresentatività delle persone designate. Gli stessi vanno comunicati all'Ufficio di Piano per la successiva sottoposizione all'approvazione del Comitato che ne formalizzerà la designazione con apposita deliberazione.

La Rete ha sede presso il Comune capofila ed è coordinata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Alle riunioni sono ammessi esclusivamente i soggetti individuati quali componenti della Rete, come da delibera del Comitato dei Sindaci; non sono ammessi alle sedute soggetti terzi delegati.

La delega a far parte del Comitato dei Sindaci è incompatibile con l'appartenenza alla Rete.

Art. 19 – Coordinatore della Rete

Il Coordinatore della Rete è un organo individuale e viene individuato nel Responsabile dell'Ufficio di Piano. Al Coordinatore sono assegnate, in particolare e fra l'altro, le seguenti competenze:

- svolgere un ruolo propulsivo, d'indirizzo e di coordinamento per il raggiungimento di tutte le finalità attribuite alla competenza della Rete così come individuate all'art. 20 che segue;
- svolgere un ruolo di mediazione per dirimere eventuali divergenze in seno alla Rete;
- curare i rapporti tra la Rete ed il Comitato dei Sindaci;
- occuparsi della trasmissione dei verbali delle sedute della Rete al Comitato e mettere a conoscenza il Presidente del Comitato dei Sindaci sulle convocazioni della stessa;
- stabilire l'ordine del giorno, convocare, coordinare, rappresentare e presiedere le riunioni della Rete;
- convocare la Rete su richiesta del Comitato dei Sindaci;
- curare tutti gli aspetti tecnici;
- essere il referente per tutte le questioni connesse all'attività della Rete.

Il Coordinatore ha facoltà di delegare, anche in modo permanente, alcune delle proprie attribuzioni ad altro soggetto facente parte dell'Ufficio di Piano.

Art. 20 – Competenze della Rete

Rientrano fra le competenze della Rete:

1. partecipare alla programmazione dei Fondi oggetto di gestione associata, attraverso la condivisione di dati per l'analisi del fabbisogno sociale e l'individuazione delle azioni prioritarie e delle risorse territoriali attivabili per la loro realizzazione;
2. costituire gruppi di lavoro per definire gli obiettivi e le priorità della programmazione di Zona a livello distrettuale;
3. esprimere parere sulla Relazione sociale e sulla relazione di monitoraggio distrettuale, anche al fine di implementare la collaborazione tra servizi per l'attuazione delle azioni programmate e di promuovere iniziative per il reperimento di altre risorse a valere su fonti di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali per lo sviluppo delle politiche di inclusione sociale ed il consolidamento della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali;



DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D 48

4. formulare indicazioni e suggerimenti diretti al coordinamento istituzionale in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori.

Art. 21 - Tavoli di Concertazione Permanente

I tavoli di concertazione permanente sono gruppi di lavoro, individuati dal Responsabile dell'Ufficio di Piano fra i componenti della Rete, i quali operano nelle specifiche aree di intervento individuate come segue:

- Area Famiglia, Minori e Anziani,
- Area Disabilità e Non autosufficienza,
- Area Povertà ed esclusione sociale.

Possono essere costituiti ulteriori tavoli in dipendenza di esigenze sociali emergenti.

I tavoli di concertazione individuano le esigenze sociali emergenti e propongono azioni e attività da avviare in relazione ai finanziamenti regionali o statali.

In caso di particolari esigenze progettuali, possono essere chiamati dal Coordinatore ulteriori figure di supporto tecnico-giuridico anche non facenti parte della Rete.

Gli esiti delle attività dei tavoli permanenti vengono verbalizzati e trasmessi all'Ufficio di Piano il quale, in raccordo con la Rete, provvede ad individuare, compatibilmente con le risorse economiche, le azioni progettuali da attivare e da presentare al Comitato dei Sindaci.

In seno ad ogni Tavolo viene designato un coordinatore tra i referenti dei Comuni del Distretto che si occuperà degli adempimenti connessi alla gestione del Tavolo quali: convocazione, gestione delle riunioni, verbalizzazione delle sedute, rapporti con l'Ufficio di Piano.

Tutti i componenti dei Tavoli devono mantenere il segreto d'ufficio, partecipare e contribuire alla stesura dei Piani, contribuire alla gestione dei Piani, attenersi alle decisioni della maggioranza.

Ogni due anni l'Ufficio di Piano provvede alla revisione dei componenti i Tavoli, avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio territoriale in materia di politiche sociali.

Art. 22 - Riunioni e validità delle sedute della Rete

La Rete deve essere sentita periodicamente, con cadenza almeno annuale e comunque obbligatoriamente in occasione della fase propedeutica alla definizione programmatica delle azioni e degli interventi nelle materie di pertinenza del Distretto Socio Sanitario 48.

La Rete va convocata nel primo trimestre di ogni anno per verificare i risultati raggiunti dal Distretto nella erogazione dei servizi, nello stato di attuazione dei programmi e nella tempistica media di pagamento agli aventi diritto delle prestazioni rese.

La Rete si riunisce inoltre ogni qualvolta viene convocata dal Coordinatore.

La Rete può essere, altresì, convocata dal Coordinatore su richiesta sottoscritta da un terzo dei suoi componenti o su richiesta del Presidente del Comitato dei Sindaci.



DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D 48

La convocazione deve avvenire almeno tre giorni prima della seduta, salvo i casi di comprovata urgenza, nei quali può essere convocata anche con un preavviso di 24 ore.

Tale convocazione può avvenire per pec, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo.

Le sedute della Rete sono valide in presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. Per ogni seduta viene redatto un apposito verbale, numerato per anno in ordine crescente, il cui originale è conservato presso l'Ufficio Piano.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice dei componenti la Rete presenti alla seduta.

Art. 23 - Rapporti col Comitato dei Sindaci

I rapporti tra la Rete e il Comitato dei Sindaci si ispirano ai principi della trasparenza e della leale collaborazione, nel rispetto della reciproca autonomia funzionale ed organizzativa.

La Rete circa la propria attività, per il tramite del Coordinatore, informa periodicamente il Comitato. Ciò si rende necessario affinché quest'ultimo possa valutare e verificare (ex ante, in itinere ed ex post) il raggiungimento degli obiettivi programmati ed il rispetto della normativa vigente. In particolare il coordinatore avrà cura di trasmettere copia dei verbali delle sedute della Rete e di mettere a conoscenza il Presidente del Comitato dei Sindaci sulle convocazioni della Rete.

Art. 24 - Revoche, sostituzioni, dimissioni ed incompatibilità

Il Comitato dei Sindaci, su segnalazione del Coordinatore, esercita i poteri di revoca e sostituzione dei singoli componenti della Rete nei casi di comportamenti gravi o contrastanti con gli indirizzi programmatici o con le norme del presente disciplinare.

Il Coordinatore, o suo delegato, farà pervenire al Comitato, qualora se ne verifichi la necessità, una dettagliata relazione sulle disfunzioni (es.: assenze ingiustificate protratte nel tempo da parte di componenti della Rete) rilevati in seno al funzionamento della Rete, in merito alle quali il Comitato potrà prendere le conseguenti decisioni.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 25 – Approvazione e Modifiche al Disciplinare

L'approvazione e le modifiche al presente disciplinare sono approvate a maggioranza dei componenti del Comitato, seguite dalle prese d'atto delle Giunte dei singoli Comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario 48.

Art. 26 - Norma finale

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente disciplinare, si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 27 Entrata in vigore

Il Presente disciplinare entra in vigore decorsi giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune capofila.

Copia del disciplinare è fatto pervenire a ciascun Sindaco dei Comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario 48, per l'esercizio del diritto di informazione alla cittadinanza, nonché ai componenti della Rete.